

**POLIZZA di Assicurazione
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
di
UNIONE TRESINARO SECCHIA**

La presente polizza stipulata

tra

UNIONE TRESINARO SECCHIA

e la Spett.le Compagnia di Assicurazione

**Durata del contratto: dalle ore 24.00' del 31.12.2011
alle ore 24.00' del 31.12.2014**

Redatto da:
UNION BROKERS S.R.L.
Via Gandhi n° 20 – 421123 Reggio Emilia
Tel.: 0522.290111 Fax.: 0522.284939

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il UNIONE TRESINARO SECCHIA,
Corso Vallisneri,6 Scandiano (Re),
C.F. 02337870352;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse e' protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale e' prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà comunque avvenire entro 90 gg. dalla data di perfezionamento della polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

A richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 2/12 del premio dell'assicurazione.

L'eventuale premio di regolazione dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data di fine proroga.

Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la

perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società e' tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società puo' recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Durata dell'assicurazione e clausola revisione del prezzo:

L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.12.2011 alle ore 24:00 del 31.12.2014 con rescindibilità annua, cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta, con esclusione del rinnovo tacito.

Art. 8 - Rescindibilità annuale:

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da parte del Contraente e 90 giorni da parte della Società.

Art.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Il Foro competente, per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11/A - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari

La compagnia assicuratrice ed il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 con le conseguenze ivi previste.

Art. 11/B - Coassicurazione e delega.

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Norme che regolano l'Assicurazione di impianti ed apparecchiature elettroniche

Art. 12 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 13 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 14 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né

sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, ne' collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Societa' prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Societa' ai sensi dell'art. 1914 C.C;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi puo' comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorita' Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entita' approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Societa';
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ed indennita' alcuna; la Societa' si riserva la facolta' di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Societa' l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del danno puo' subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non puo' tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Societa', che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attivita'; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi puo' prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita' il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e' concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Societa' ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facolta' di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza pero' avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e' avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a meta'.

Art. 18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalita' del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonche' verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- 3) verificare l'esistenza, la qualita' e la quantita' delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformita' al disposto dell'art. 19 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni.

La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalita' giudiziaria.

Art. 19 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sara' pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2) a meno che la Societa' non si avvalga delle facolta' di cui all'art. 15, comma d), nel qual caso l'indennizzo sara' pari all'importo stimato come ad A) 1).

- B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sara' pari all'importo stimato come a B) 1), diffalcato dell'importo stimato come a B) 2).
Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed e' valida a condizione che:
 - a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
 - b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
 - c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:
 - 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetusta' e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sara' pari all'importo stimato come a B) 3), defalcato dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Societa' ha la facolta' di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennita' le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo cosi' ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Art. 20 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse piu' disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonche' delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o piu' partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Societa' risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. 21 - Limite massimo dell'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Societa' potra' essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o piu' sinistri, nel corso dell'annualita' assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Art. 22 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o piu' degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 23 - Titolarita' dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Societa'. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi' effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facolta' di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non puo' tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 24 - Ispezione delle cose assicurate

La Societa' ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 25 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operativita' della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Societa' deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se e' stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13 a).

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

1- Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non e' stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalita';
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

2 - Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere e' applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto.

3 - Impianti ed apparecchi elettroacustici

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

SEZIONE DANNI DIRETTI E MATERIALI AL SOFTWARE

RICOSTITUZIONE DEGLI ARCHIVI

1) DEFINIZIONI

Archivi: insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;

Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;

Programmi: sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;

Supporti: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente;

2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi mentre gli archivi stessi:

- a) si trovano nel luogo di utilizzo;
- b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati all'Art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.

3) ESCLUSIONI SPECIALI

Ferme restando le esclusioni di cui all'Art.13 delle Condizioni Generali di Polizza, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:

- a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
- b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza;
- c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

4) SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI DEL CALCOLATORE

L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi/programmi, con una frequenza minima di giorni quindici.

5) SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni Materiali e Diretti all'Hardware.

6) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali di Assicurazione)

- Valore a nuovo
- Precisazione per l'Imposta sul Valore Aggiunto
- Parziale deroga alla regola proporzionale
- Copertura automatica - Leeway clause
- Colpa grave dell'Assicurato
- Terremoto
- Maremoto
- Eruzione vulcanica
- Scioperi, commosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato
- Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
- Onorari periti
- Conduttori esterni alle cose assicurate
- Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
- Impianti ed apparecchi ad impiego mobile trasportati su autoveicoli
- Trasporti aerei
- Lavoro straordinario
- Buona fede
- Anticipo indennizzi
- Parificazione danni
- Termini di avviso sinistro
- Termini di recesso in caso di sinistro
- Termini di mora
- Termini di disdetta
- Rinuncia alla rivalsa
- Foro competente

- Somme assicurate
- Franchigie e/o scoperti
- Ubicazione del rischio
- Clausola broker

La disposizione di cui all'Art.19 comma B) "danni non suscettibili di riparazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione viene annullata e sostituita dalla seguente clausola:

"Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui
L'ammontare del danno e' pari all'importo stimato in 1), difalcato dell'importo stimato in 2).
Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attivita' ed e' prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme che seguono:
- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetusta' e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sara' pari all'importo stimato in 3) difalcato dell'importo stimato in 4).

Precisazione per l'Imposta sul Valore Aggiunto

In caso di danno l'I.V.A. relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile, fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisca fattore di costo per l'Assicurato vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza all'art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andra' aggiunto il relativo importo dovuto all'Erario e non detraibile.

Parziale deroga alla regola proporzionale

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si applichera' la regola proporzionale se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al 20% (ventipercento).

Qualora tale limite del 20% (ventipercento) risulti oltrepassato, il disposto dell'Art. 20 sara' applicato considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale.

Copertura automatica - Leeway clause

L'Assicurato ha la facoltà di sostituire parti o interi impianti senza l'obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in quanto faranno fede, in caso di sinistro le evidenze amministrative dell'Assicurato medesimo per determinare in via analitica la composizione delle partite assicurate.

L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati e ad aggiornare, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa, sia delle variazioni di valore assicurabili così come previsto all'Art. 20.

L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50% (cinquanta-percento) del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sulle cose assicurate inserite nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga dell'Art. 13 comma a) la Società esclude dall'indennizzo unicamente i danni dovuti a dolo dell'Assicurato.

Terremoto

A parziale deroga dell'Art. 13 comma k) la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento che si conviene comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Maremoto

A parziale deroga dell'Art. 13 comma k) la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate alla Partita 1 in conseguenza di maremoto, intendendosi per tale l'insorgere ed il propagarsi di onde marine o lacustri provocate da fenomeni sismici e di vulcanismo registrati da osservatori sismici.

Eruzione vulcanica

A parziale deroga dell'Art. 13 comma k) la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate alla Partita 1 in conseguenza di eruzione vulcanica, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

A parziale deroga dell'art. 13 comma j) la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 13 j) sopra menzionato.

Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

Sono risarcibili i costi relativi a spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro a seguito di danno risarcibile fino alla concorrenza di € 12.911,42.

Onorari periti

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 17 nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, sino alla concorrenza di € 15.493,71.

Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia e' estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati fino alla concorrenza di € 5.164,57 per sinistro.

Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

A parziale deroga dell'art. 13 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, gli impianti e apparecchi utilizzabili ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6.00 l'operatività dell'assicurazione e' subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Impianti ed apparecchi ad impiego mobile trasportati su autoveicoli

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 13 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni agli impianti ed apparecchi ad impiego mobile assicurati alle partite richiamate espressamente in polizza ed a loro eventuali antenne, causati da furto, purché il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Trasporti aerei

Per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente condizione particolare, la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e sino ad un massimo del 10% dell'indennizzo medesimo.

Lavoro straordinario

Per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente estensione, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno e fermo il disposto dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Buona fede

A parziale deroga del disposto degli Artt. 1 e 4 l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di € 51.645,69.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Parificazione danni

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Termini di avviso sinistro

I termini di avviso dei sinistri indicati all'Art. 15 si intendono elevati a 30 (trenta) giorni lavorativi.

Termini di recesso in caso di sinistro

A deroga dell'Art. 6) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, ma in tal caso con effetto immediato e senza rimborso di premio.

Termini di mora

A parziale deroga dell'Art. 2 il termine previsto per il pagamento delle rate successive alla prima viene prolungato a 30 giorni.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché verso le Società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il diritto di surroga verso i Clienti dell'Assicurato e' esercitabile dalla Società' solo previo consenso da parte dell'Assicurato medesimo.

Foro competente

Il foro competente é quello della Sede Legale dell'Assicurato.

Somme assicurate

Part. 1)

Danni all'Hardware: computers, stampanti, fotocopiatrici, televisori, videoregistratori, apparecchiature di video sorveglianza anche esterna, server, stazione radio, sistema di geolocalizzazione operatori, sistema radiomobile con terminali mobili, sistema di rilevamento anche digitale di sinistri stradali, centralino telefonico, ecc., compresi impianti ed apparecchi ad impiego mobile di varie marche e modelli con relativi accessori e pertinenze quali: ricetrasmittenti, apparecchiature "autovelox" (composte da elaboratore, fotocamera, talkcontrol, policontrol, flash, monitors, trasmettitori radio, fonometro) ed etilometri, ecc.

€ 250.000,00

Part. 2)

Ricostituzione degli Archivi P.R.A. **€ 25.000,00**

Franchigie e/o scoperti

Part. 1)

- per il terremoto scoperto del 10 % (limite di indennizzo al 50 % della somma assicurata);
- per gli eventi sociopolitici scoperto del 5 % col minimo di € 258,23
- per qualsiasi altra causa franchigia di € 258,23

Part. 2)

scoperto del 5 % (cinqueper cento) col minimo di € 258,23

Ubicazione del rischio

Tutte le sedi principali e secondarie ubicate nel Comune di Scandiano, Comune di Casalgrande, Comune di Rubiera, Comune di Castellarano nonché nelle zone limitrofe, siano esse di proprietà o non dell'Assicurato, utilizzate dall'Assicurato medesimo per lo svolgimento della propria attività.

Per quanto concerne le apparecchiature "ad impiego mobile" i limiti di territorialità sono quelli indicati nella specifica estensione.

Clausola Broker: Alla Società di Brokeraggio UNION BROKERS S.R.L. - Sede di Reggio Emilia è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente

RISCHIO: ELETTRONICA – Non si rilevano sinistri denunciati

ESERCIZIO	TOTALE SINISTRI				IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO
	DEN	DEF.	SS.	RIS.		
2007						
2008						
2009						
2010						